

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2020.

IL SINDACO

VISTI

- l'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019, con la quale a decorrere dall'anno 2020 viene abolita l'Imposta Unica Municipale - IUC, ad eccezione delle disposizioni in materia della tassa sui rifiuti – Tari -;
- l'articolo 1, commi dal 739 al 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019, con i quali viene disciplinata l'Imposta Municipale Propria – IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160 del 27/12/2019 dispone che a partire dal 01/01/2020 sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge, e per tutto quanto non disposto dai commi dal 738 al 775, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 dai commi 161 al 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006;

DATO ATTO che l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale – IUC - opera per quanto concerne la parte IMU e TASI, lasciando di fatto invariata la normativa inerente alla TARI, e comporta la redazione di un nuovo regolamento ai fini IMU secondo le nuove disposizioni, che verrà elaborato ed approvato entro i termini consentiti dall'art. 1 comma 779 della Legge n. 160 del 27/12/2019, con efficacia retroattiva dal 01/01/2020;

VISTO l'art. 1, commi dal 748 a 755 della Legge n. 160 del 27/12/2019, che prevedono le diverse tipologie di aliquote e detrazioni e pongono in capo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in merito alle aliquote del tributo in discussione;

CONSIDERATO che la Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non prevede più il blocco dei tributi locali dall'anno 2019;

VISTO l'art. 1 commi 756, 757 e 767 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che stabiliscono le modalità di determinazione delle aliquote e detrazioni e la loro pubblicazione;

CONSIDERATO che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito in Legge 28/06/2019 n. 58 e dall' art.1 comma 767 della Legge n. 160/2019 la pubblicazione della deliberazione regolamentare e tariffaria sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, dovrà essere effettuata entro il 14/10/2020 per la conseguente pubblicazione entro il 28/10/2020;

RILEVATO che in merito alla determinazione delle aliquote il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso la risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, che chiarisce che le disposizioni previste dall'art.1 commi 756, 757 e 767 della Legge 160/2019 troveranno applicazione a partire dall'anno 2021, e pertanto per l'anno corrente la diversificazione delle aliquote può essere effettuata a discrezione del Comune, senza l'obbligo della compilazione dell'apposito prospetto previsto dal MEF;

VISTI

-l'art.1, comma 740 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che dispone la non applicazione dell'IMU all'abitazione principale;

-l'art.1, comma 751 della Legge n. 160 del 27/12/2019, in merito ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che prevede l'individuazione di specifica aliquota di base che può essere aumentata o azzerata dal Comune, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-l'art. 6 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 - Contabilizzazione IMU: "ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i."

RITENUTO di stabilire una aliquota ridotta per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, con le seguenti specifiche:

- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, esclusa l'abitazione in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato – base imponibile ridotta al 50%;
- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, esclusa l'abitazione in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario e che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente e relative pertinenze, e a condizione che la stessa non risulti locata - base imponibile al 100%;

RITENUTO altresì opportuno stabilire che ai fini dell'IMU i valori minimi delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 06/02/2020 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione del valore venale di comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Caselette per l'anno 2020";

VISTO l'art.1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160 del 27/12/2019 in merito all'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

VISTO l'art.1, comma 762 della Legge n. 160 del 27/12/2019, dispone che:

- il versamento della prima rata, che deve essere eseguito sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente ed il saldo a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'art. 1 comma 767 delle medesima Legge;
- le scadenze risultano stabilite nel 16 Giugno e 16 Dicembre (il giorno seguente se il 16 cade di domenica o in un giorno festivo) dell'anno di imposta;

RICHIAMATO altresì il D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito in Legge 28/06/2019 n. 58, che all'art. 15 bis stabilisce, a partire dall'anno 2020, nuove norme circa l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31 marzo 2020;

EVIDENZIATO inoltre che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di continuare a procedere all'invio, ai contribuenti che risultano avere una situazione corretta in banca dati per l'ufficio tributi, dei modelli F24 precompilati, con l'importo già specificato, in un quadro di crescente e fattiva collaborazione tra Ente e contribuenti;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)- DI PROPORRE al Consiglio Comunale la determinazione delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU - con decorrenza dall'01/01/2020:

- ALIQUOTA DI BASE **0,95 per cento**
- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, esclusa l'abitazione in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
ALIQUOTA DI BASE **0,86 per cento** (ridotta di 0,09 punti percentuali)
con riduzione della base imponibile del 50%
- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, esclusa l'abitazione in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario e che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente e relative pertinenze, e a condizione che la stessa non risulti locata.
ALIQUOTA DI BASE **0,86 per cento** (ridotta di 0,09 punti percentuali)
con base imponibile del 100%
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: **0,50 per cento**
- Unità immobiliare adibita ad abitazione a canone concordato di cui alla Legge 431/1998
ALIQUOTA DI BASE **0,71 per cento** (aliquota base già ridotta del 75% come da disposizioni di legge)
- Unità immobiliare adibita a fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
ALIQUOTA DI BASE **0,00 - AZZERATA**

- Unità immobiliare adibita a fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. 557/1993
ALIQUTA DI BASE **0,00 – AZZERATA**
- Unità immobiliare adibita a immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
ALIQUTA DI BASE **0,95 per cento**
(il gettito riservato allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è sempre pari allo 0,76 per cento)
- Unità immobiliare adibita a immobili ad uso commerciale classificati nel gruppo catastale C1
ALIQUTA DI BASE **0,80 per cento** (ridotta di 0,15 punti percentuali)

3)- DI DARE ATTO che il Comune di Caselette rientra tra i Comuni classificati dall'Istat totalmente montano, e che pertanto, ai sensi della Legge 160/2019 all'art.1 comma 758, i terreni agricoli sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU);

4)- DI PROPORRE al Consiglio le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'01/01/2020:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5)- DI STABILIRE che ai fini dell'IMU i valori minimi delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 06/02/2020 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione del valore venale di comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Caselette per l'anno 2020";

6)- DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dall'art.1, comma 762 della Legge n. 160 del 27/12/2019, i termini di versamento sono stabiliti nel 16 Giugno e 16 Dicembre (il giorno seguente se il 16 cade di domenica o in un giorno festivo) dell'anno di imposta e che per la prima rata di acconto dovrà essere eseguita sulla base dell'aliquota dei dodici mesi precedenti;

7)- DI PUBBLICARE il presente atto nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le disposizioni che stabiliscono l'invio telematico entro il 14/10/2020 per la conseguente pubblicazione al 28/10/2020, oltre che sul sito istituzionale del Comune www.comune.caselette.to.it ;

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 25/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita l'illustrazione in via generale da parte del Sindaco;

Sentito l'intervento del Vice Sindaco Sig. Giorgio Motrassino, che precisa che a decorrere dall'anno 2020 è stata abolita la IUC e la TASI;

Sentito il Consigliere di Minoranza del Gruppo Consiliare "Passione Civica per Caselette" Sig. Giorgio Turbil, che in merito alle scadenze per il pagamento IMU chiede conferma del fatto che siano le stesse del 2019, con il medesimo importo del 2019 da pagarsi in acconto entro il 16/6 e l'importo da versare a saldo a dicembre debba contenere il conguaglio, e che in merito agli aumenti previsti dell'IMU dichiara che, pur non essendo favorevoli agli aumenti, il fatto che siano previste dallo stato detrazioni fiscali alleggeriscono il carico effettivo a carico degli utenti, e pertanto anziché esprimere voto contrario dichiara l'astensione dal voto del proprio Gruppo Consiliare;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	8
Astenuti	3 (Giorgio Turbil, Marco Devers, Aldo Bunino)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

F.to: BANCHIERI Pacifico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE